



Cessioni gratuite di beni alle ONLUS

Le donazioni in denaro, in natura e in servizi a favore dell'Associazione AGIRE SOCIALE (ente gestore dell'Emporio Solidale "Il Mantello") godono dei benefici fiscali riservati alle donazioni alle ONLUS (l'associazione Agire Sociale, in quanto iscritta al Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna, è infatti ONLUS di diritto ex art.10, comma 8, del D. Lgs. 460/97).

Nello specifico, la **cessione gratuita di beni prodotti o commercializzati dall'impresa NON esclusi dal circuito commerciale¹**, gode dell'**esenzione IVA** (ma non della possibilità di mantenere detraibile l'IVA sugli acquisti) e della **deduzione totale** dal reddito imponibile (nei limiti del 10% del reddito e comunque non oltre i 70.000 euro annui).

Sono inoltre **deducibili** dal reddito d'impresa le **spese** relative all'impiego di **lavoratori dipendenti** assunti a tempo indeterminato, utilizzati per **prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS**, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa, la **cessione gratuita di**

- **derrate alimentari**
- **prodotti farmaceutici**
- **beni non di lusso prodotti o commercializzati dall'impresa**

esclusi dal circuito commerciale rendere l'operazione commerciale **non imponibile sia agli effetti dell'IVA che agli effetti delle imposte dirette**. La non imponibilità agli effetti dell'IVA determina la possibilità di mantenere detraibile l'IVA sugli acquisti.

Non esistono limiti di importo per la donazione di derrate alimentari e/o prodotti farmaceutici.

Se il costo dei beni ceduti gratuitamente supera i 15.000 € (limite aumentato rispetto al precedente di € 5.164,57 dall'art.1, comma 396, legge n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2015) la ditta dovrà inviare una comunicazione preventiva mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da far pervenire almeno 5 giorni prima della consegna all'Agenzia delle Entrate e al locale comando della Guardia di Finanza (art. 2, comma 2, DPR 441 del 1997).

Tale raccomandata non è necessaria per le cessioni di beni deperibili o di modico valore. Le aziende, inoltre, sono tutelate dalla Legge 155/03, detta del "Buon Samaritano", che le solleva da ogni responsabilità inerente a prodotti alimentari donati, assimilando la ONLUS beneficiaria al consumatore finale.

Agire Sociale, in quanto ONLUS beneficiaria, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rilasciare all'impresa donante, nella quale si dichiara la corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta rispetto ai dati contenuti nel DDT, nonché il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità ai propri fini istituzionali.

¹ L'esclusione dal circuito commerciale può avvenire ad esempio perché i prodotti sono vicini alla data di scadenza, o perché presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi – errori nel confezionamento, etichettatura, ammassamento e rottura delle confezioni – che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita

EROGAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AGEVOLAZIONE	LIMITE ANNUO
Derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente	Art. 13, comma 2, Dlgs 460 del 1997	Deduzione totale e non applicazione IVA, con mantenimento della detrazione IVA sui relativi acquisti (non costituiscono ricavi malgrado la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e l'operazione è irrilevante ai fini IVA)	nessuno
Beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente	Art. 13, comma 3, Dlgs 460 del 1997 (così come modificato dalla Legge 244 del 24/12/2007)	Deduzione totale entro il limite annuo e non applicazione IVA, con mantenimento della detrazione IVA sui relativi acquisti (non costituiscono ricavi malgrado la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e l'operazione è irrilevante ai fini IVA)	importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato
Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ceduti gratuitamente	Art. 10, punto 12, DPR 633/1972	Esenzione IVA. Il regime di esenzione non consente la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti e, pertanto, l'impresa donante ha l'obbligo della rettifica della detrazione dell'imposta pagata al momento dell'acquisto o dell'importazione.	nessuno
Donazioni in denaro e in natura (beni)	Art. 14, comma 1, DL 35/2005, (convertito dalla Legge 80/2005, cd "Più dai meno versi")	Deduzione totale dall'imponibile (nei limiti)	10% del reddito d'impresa dichiarato e nella misura massima di 70.000 €
Denaro (in alternativa alla precedente)	Art. 100, comma 2, lettera h del TUIR (così come modificato dalla Legge 190 del 23/12/2014)	Deduzione totale	€ 30.000 o, se maggiore, 2% del reddito di impresa
Servizi erogati tramite dipendenti a tempo indeterminato	Art. 13, comma 1, lett b), Dlgs 460 del 1997	Deduzione dall'imponibile (nei limiti) delle spese relative ai lavoratori impiegati	5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente